



Ministero della Salute

DIREZIONE GENERALE DELLA SANITA' ANIMALE E DEI FARMACI VETERINARI
 Uffici 3 e 6
dgsa@postacert.sanita.it

Regioni e Province autonome - SEDI

E p.c: Istituti Zooprofilattici Sperimentali - SEDI

Ministero dell'Ambiente e della
 Tutela del Territorio e del Mare
 Direzione Generale per la
 protezione della natura
DGProtezione.natura@pec.minambiente.it

Comando Unità Tutela Forestale
 Ambientale e Agroalimentare
 Carabinieri- Servizio CITES
divisione07@pec.corpoforestale.it

FNOVI	ordinevet.ap@pec.fnovi.it
ANMVI	anmvi@pec.anmvi.it
SIVAS ZOO	info@sivaszoo.it
SIVAE	info@sivae.it

LAV	lav@legalmail.it
ENPA	enpa@enpa.org
WWF	wwfitalia@pec.wwf.it
Legambiente	legambiente@legambiente.it
LIPU	info@lipu.it

OGGETTO: VIGILANZA SANITARIA SU CONCENTRAMENTI DI ANIMALI SELVATICI .

La scrivente Direzione Generale, nel corso delle diverse attività istituzionali, ha evidenziato che in molti casi la detenzione di animali appartenenti a specie selvatiche avviene presso strutture prive di specifiche autorizzazioni e/o in assenza di requisiti sufficienti a prevenire la diffusione di malattie infettive, ivi comprese quelle a carattere zoonosico, e a garantire il benessere animale.

Come è noto, l'articolo n. 24, Capo V del DPR 320/54 stabilisce che gli impianti speciali adibiti al concentramento di animali siano sottoposti a vigilanza veterinaria in quanto possono costituire pericolo per la diffusione di malattie infettive e diffuse. Considerando l'evoluzione della normativa in materia di *tutela della salute e del benessere degli animali* e quella per la *protezione della fauna selvatica*, si ritiene opportuno che nel suddetto articolo 24 del citato Regolamento di polizia veterinaria debbano essere incluse, ai fini della vigilanza veterinaria permanente nonché ai

fini autorizzativi, altre fattispecie quali: i centri di recupero degli animali selvatici di cui alla L. 157/92, luoghi e strutture che detengono animali selvatici (negozi, mostre, fiere/mercati), le mostre faunistiche, la falconeria e le altre strutture che detengono animali appartenenti a specie selvatiche a prescindere che vengano esposti al pubblico o meno.

La valutazione del benessere di tali animali, in assenza di indicazioni specifiche, va effettuata attraverso un'interpretazione estensiva della norma relativa alla custodia degli animali selvatici nei giardini zoologici di cui al Dlgs 73/2005, garantendo loro i fabbisogni psico-fisico-comportamentali necessari alla specie.

Le strutture sopra richiamate devono garantire l'assistenza medico veterinaria per tutti gli animali presenti formalizzata ai fini autorizzativi agli organi sanitari competenti per territorio.

In particolare per quanto riguarda i centri di recupero di animali selvatici (CRAS) di cui alla L. 157/92, luoghi di cura e riabilitazione ai fini del rilascio, devono disporre di ricoveri e di strutture adeguati alle specie per i quali sono stati autorizzati, comprese le aree di isolamento. Inoltre, i centri di primo soccorso devono essere ugualmente autorizzati e funzionalmente collegati ad un centro di recupero specializzato per le successive cure e riabilitazioni. Il CRAS può utilizzare strutture veterinarie esterne purché rispetti un protocollo sanitario approvato dall'autorità sanitaria competente per territorio, per garantire la salute e il benessere degli animali in tutte le fasi.

Ricade sotto la responsabilità del medico veterinario del CRAS, fra l'altro: l'assistenza agli animali, la valutazione di idoneità ai fini del rilascio, l'identificazione, la dieta e l'uso di sottoprodotti di origine animale, la gestione e l'uso dei farmaci, l'accertamento delle cause di morte e i rapporti con gli Istituti Zooprofilattici Sperimentali per le indagini di laboratorio.

Premesso quanto sopra, si allega l'elenco inviato dal Ministero dell'Ambiente in merito ai centri che risultano detenere animali appartenenti a specie selvatiche in possesso di autorizzazioni specifiche dello stesso Dicastero.

Si chiede cortesemente di fornire un riscontro integrando l'allegato con le strutture che non risultano ancora inserite.

Si ribadisce che le attività di vigilanza e di controllo devono essere finalizzate anche alla verifica delle condizioni di mantenimento degli animali, in particolare, del benessere animale tenuto conto delle esigenze etologiche di specie.

Pertanto, si invitano codeste regioni e province autonome a diramare la presente nota e di assicurare l'esatto adempimento da parte delle aziende sanitarie locali.


IL DIRETTORE GENERALE

*F.to Silvio Borrello



* Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.lgs.39/1993

Responsabili del procedimento:
Dr. Ugo Santucci Ufficio : 6 Tel: 06-5994.6734
Dr. Pierdavide Lecchini Ufficio : 3 Tel: 06-5994.3126



Pec: dgsa@postacert.sanita.it